

FEDERAZIONE ITALIANA DI MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA E DELLE CATASTROFI

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

Con atto Notaio Monica Zara, in Milano autenticato il 2 marzo 2009 e il 3 marzo 2009 si è costituita la Federazione Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza e delle Catastrofi anche in sigla FIMEUC. La Federazione è composta dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni rappresentative dei Medici che operano in tutte le strutture del sistema delle Emergenze Sanitaria nazionale (EMS) che vi aderiscono.

Art. 2 - Sede

La Federazione ha sede legale in via Vittor Pisani 10, Milano.

Art. 3 - Durata

La durata è prevista fino al 31 dicembre 2030, e potrà essere ulteriormente prorogata.

Art. 4 - Oggetto e Scopi

La Federazione è una associazione di volontariato senza fini di lucro.

Gli obiettivi principali sono:

- Realizzare compiutamente la piena integrazione delle strutture che compongono il Sistema della Emergenza Medica Sanitaria (EMS) in Italia - Centrali Operative 118, Rete territoriale dei mezzi di soccorso, Punti di Primo Intervento, Pronto Soccorso ospedalieri, DEA di I e II livello.

.

Favorire tutte le iniziative necessarie nelle sedi opportune, in particolare presso le Facoltà di Medicina, affinché la Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza e la Scuola di Specializzazione di Pediatria costituiscano uno strumento formativo efficace e completo per realizzare la piena maturazione professionale del nuovo Medico e Pediatra dell'Urgenza nell'iter universitario.

- Favorire tutte le iniziative per la formazione e l'addestramento dei Medici che operano nel Sistema della EMS, sia con attività formative proprie, sia realizzate in accordo con le Istituzioni nazionali e regionali e con le Società scientifiche rappresentative delle altre figure professionali delle EMS, per garantire agli utenti adeguata qualità delle prestazioni, anche mediante percorsi di accreditamento professionale (VRQ-MCQ).

- Favorire la ricerca scientifica nel sistema delle EMS mediante opportuni progetti-obiettivo basati sia sulla sperimentazione clinica che sulla ricerca statistico-epidemiologica, onde consentire il miglioramento delle prestazioni ed insieme costituire un osservatorio insostituibile per la valutazione, a fianco delle Istituzioni, della realtà socio-sanitaria nazionale.

- Esercitare ogni legittima tutela etico-professionale, giuridico-amministrativa e normativo-contrattuale dei Medici del Sistema della EMS attivi sia con rapporto di dipendenza che in convenzione.

- Promuovere la necessaria revisione delle norme legislative nazionali e regionali, attualmente vigenti, in relazione alle esperienze maturate in seguito ai progressi scientifici, culturali, organizzativi e tecnologici intervenuti nel nostro Paese e nei Sistemi di emergenza europei e mondiali.

· Promuovere tutti gli opportuni provvedimenti legislativi, in sede nazionale e regionale per la istituzione, con l'avvio della Scuola universitaria della specialita', degli Albi regionali dei Medici Specialisti in Medicina di Emergenza e Urgenza identificati nel personale Medico gia' operante nel sistema delle EMS, con certificata ed idonea continuita'.

Art. 5 - Membri

Sono membri della FIMEUC le Società e le Associazioni rappresentative dei Medici ad essa aderenti in qualità di soci effettivi, in regola con le quote sociali come stabilite adottando i criteri previsti dal Regolamento. I membri esercitano il diritto di voto in sede assembleare secondo quanto previsto dal presente statuto ed esprimono un voto proporzionale al numero dei propri iscritti del settore emergenza, al 30 giugno ultimo antecedente (1 voto ogni 100 iscritti)

I soci delle Associazioni e Società membre della FIMEUC hanno diritto di partecipare con agevolazioni a Congressi, Corsi di formazione, Seminari, stages ed ogni altra forma di aggiornamento professionale programmata dagli organi direttivi, ivi compresa la formazione continua on-line oltre che a tutte le altre attività promosse dalla Federazione.

I membri sono obbligati, pena esclusione: ad osservare il presente statuto, i regolamenti, le delibere legittimamente adottati dagli organi della Federazione; al pagamento del contributo annuale; ad astenersi da attività incompatibili con gli scopi prefissati dalla Federazione.

L'adesione alla FIMEUC avviene tramite le Società e le Associazioni federate che sostengono annualmente le attività della federazione con un contributo, stabilito secondo i criteri previsti dal Regolamento.

Art. 6 - Organi

Sono Organi della FIMEUC:

- L' Assemblea Nazionale
- Il Coordinamento nazionale
- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei conti

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di componente del Coordinamento Nazionale

Art. 7 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta dal rappresentante legale, o da un suo delegato, e dal Consiglio Direttivo di ciascuna delle Società e/o Associazioni membre ed è l'organo sovrano della Federazione; esercita i poteri necessari per il conseguimento degli scopi della Federazione a mezzo del mandato agli organi esecutivi. Ogni membro della Federazione esprime un voto proporzionale al numero dei propri iscritti del settore dell'emergenza, nella misura di 1 voto ogni 100 iscritti, rilevati al 30 giugno ultimo antecedente.

L'Assemblea Nazionale, che si riunisce almeno una volta l'anno, in particolare:

- discute ed approva le linee programmatiche della Federazione;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori;
- delibera sugli atti di straordinaria amministrazione;
- approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo secondo quanto previsto

dal regolamento;

- delibera lo scioglimento anticipato della Federazione provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e deliberando sulla devoluzione del patrimonio.

- discute ed approva, le attività e le decisioni del Coordinamento Nazionale.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante comunicazione scritta, spedita anche tramite fax o e-mail e/o, pubblicazione sul website della Federazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nonché l'indicazione del luogo, giorno ed ora della convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita se intervengono il 50%+1 dei rappresentanti degli enti Membri; la seconda convocazione, si tiene decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, nel caso in cui quest'ultima non risulti validamente costituita Per le delibere concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza dei delegati di almeno i due terzi degli enti Membri.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente della Federazione (in caso di impedimento, da un Vice-Presidente), salvo incompatibilità (coinvolgimento o conflitto d'interesse con argomenti posti all'ordine del giorno), nel quale caso si provvederà ad eleggere un presidente solo per la sola Assemblea interessata. I presenti eleggono in ogni caso un segretario, che ne redige il verbale. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto (in caso di elezione o destituzione di persona ed ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno) Per le delibere concernenti lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei rappresentanti di almeno i tre quarti degli enti Membri.

Art. 8 - Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale della FIMEUC è costituito dai Presidenti delle Società e delle Associazioni federate, o un delegato, da lui personalmente individuato, dai componenti designati dai Consigli Direttivi Nazionali delle Società e delle Associazioni federate, in numero proporzionale al numero degli iscritti alle singole Società e/o Associazioni membre, nell'area emergenza, e in particolare 2 componenti per i primi 500 iscritti (verificati alla data del 30 giugno antecedente) più un componente ogni 500 iscritti ulteriori fino ad un massimo di 4 componenti/Società.

Il Coordinamento Nazionale è l'organo di governo della Federazione, si riunisce in via ordinaria periodicamente, secondo propria programmazione, su convocazione del Presidente Nazionale. Elege a maggioranza semplice il Presidente nazionale ed il Segretario.

Provvede alla stesura ed alla approvazione ed alle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento da far approvare in assemblea.

Realizza gli obiettivi secondo il programma concordato, assumendo le decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

Dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere designati per un secondo biennio una sola volta.

Il Coordinamento Nazionale è convocato almeno una volta l'anno tramite posta elettronica dal Presidente della Federazione

Le sedute del Coordinamento nazionale sono valide in presenza di almeno la metà

dei suoi componenti più uno. Approva a maggioranza semplice dei presenti gli atti federativi e può esprimere la sfiducia nei riguardi del Presidente o del Segretario con la maggioranza dei due terzi.

Art. 9 - Presidente della Federazione

Il Presidente della Federazione:

- ha la rappresentanza legale della Federazione
- convoca l'Assemblea dei Membri e ne cura l'esecuzione delle delibere;
- convoca e presiede il Coordinamento Nazionale;

E' eletto, a maggioranza semplice, dal Coordinamento Nazionale nella prima seduta utile. Dura in carica due anni e non può essere rieletto per due mandati consecutivi.

Nel caso di temporaneo impedimento il Presidente viene sostituito da un Vice-Presidente vicario, appositamente designato.

Art. 10 - Segretario

Il Segretario Nazionale è eletto dal Coordinamento Nazionale, a maggioranza semplice. Dura in carica due anni e non può essere rieletto per due mandati consecutivi.

Coadiuvava il Presidente nazionale nell'attuare i deliberati del Coordinamento, redige i verbali delle sedute. Ha funzioni di tesoreria, delegate dal Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei conti

I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea per la stessa durata del Coordinamento Nazionale in numero di tre effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Nel caso venga a mancare un membro effettivo gli subentra il primo eletto dei supplenti. Il Collegio deve essere presieduto da un componente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dalla Legge in materia.

Art. 12 - Ufficio di Presidenza

La Federazione istituisce l'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente della Federazione, dal Segretario e dagli altri Presidenti delle Società ed Associazioni Federate presenti nel Coordinamento Nazionale o da un loro delegato.

L'Ufficio di Presidenza è l'organismo di consulenza del Presidente e si riunisce da lui convocato sia in seduta ordinaria, sia in via straordinaria, su richiesta almeno di due suoi componenti.

Art.13 - Patrimonio e quote associative annuali

Il patrimonio della Federazione può essere costituito da:

- contributo annuale delle singole Società Federate, limitatamente alla componente dell'area emergenza, consistente in una quota minima per ciascun socio effettivo, per la copertura dei costi di gestione ordinaria;
- ogni altro tipo di contributo una tantum richiesto alle Società federate in caso di eventi eccezionali e non programmati;
- finanziamenti destinati all'attuazione di specifici progetti deliberati dagli organi della Federazione

- ogni altro tipo di contribuzione o lascito effettuato da membri o terzi;
- gli introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche e da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o altro, da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi vigenti e da erogazioni liberali o donazioni.

In caso di scioglimento o cessazione delle attività della Federazione, gli avanzi di gestione ed il suo patrimonio non potranno in nessun modo essere distribuiti; dopo la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione o Federazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, secondo delibera Assembleare, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14 - Esercizio finanziario e rendiconto

L'esercizio finanziario è dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Coordinamento Nazionale approva ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, previo esame da parte dei Revisori dei conti. Il bilancio deve rimanere depositato presso la sede della Federazione, a disposizione degli enti membri, almeno nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per l'approvazione ed è immediatamente inviato agli enti membri che lo richiedono.

Art.15 - Componenti effettivi ed affiliati

Possono diventare componenti effettivi della Federazione le Società e le Associazioni che ne condividano gli scopi e dimostrino disponibilità a cooperare per la loro attuazione. La domanda di adesione viene presentata dal legale rappresentante della Società o della Associazione federanda al Coordinamento Nazionale della Federazione, corredata dello Statuto e dall'atto costitutivo, nonché da una esplicita dichiarazione di accettazione dello statuto. Il Coordinamento Nazionale verifica la compatibilità dei requisiti in relazione agli obiettivi e scopi della Federazione ed, in caso favorevole, ne delibera l'iscrizione con giudizio insindacabile.

I nuovi componenti, soddisfatta la normativa inserita in questo Statuto relativa ai Membri ed ai contributi previsti, hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione, esprimendo il proprio voto in Assemblea ed accedendo alle cariche elettive della Federazione.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile Italiano, delle leggi statali e regionali sul volontariato e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 - Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti: in mancanza di un accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede legale dell'Associazione.

Art. 18 - Regolamento

Il regolamento stabilisce le norme di attuazione del presente statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

E' redatto dal Coordinamento Nazionale della FIMEUC, a completamento della normativa federale entro novanta giorni dalla data di deposito dello Statuto, e viene approvato dall'Assemblea Nazionale.

Art. 19 - Elenco membri fondatori

Elenco delle Società Scientifiche e rappresentative dei Medici aderenti alla FIMEUC, nell'atto di costituzione ufficiale:

SIMEU - Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza e delle Catastrofi;

SIMEUP - Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica;

SMI-Emergenza Sanitaria, Sindacato Medici Italiani, area Emergenza

SNAMI-Emergenza Sanitaria, Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani, area Emergenza

COMES - Coordinamento Medici dell'Emergenza Sanitaria;

SPES - Sindacato Professionisti dell'Emergenza Sanitaria;

Art.20 - Norme transitorie

La Rappresentanza della Federazione è assegnata, in via transitoria, al Presidente della Società numericamente più consistente che provvederà ad indire la prima convocazione del Coordinamento Nazionale.

Registrato a Milano, 16 marzo 2009